

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (*Limiti orari agli spostamenti*)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (*Attività dei servizi di ristorazione*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 3 (*Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 4 (*Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 5 (*Eventi sportivi aperti al pubblico*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 6 (*Impianti nei comprensori sciistici*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 7 (*Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 8 (*Parchi tematici e di divertimento*)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 9 (*Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie*)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (*Corsi di formazione*)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (*Musei e altri istituti e luoghi della cultura*)

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 12 (Linee guida e protocolli)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

ART. 13 (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni)

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19)

Le disposizioni recate dall'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I certificati che attestano la somministrazione del vaccino sono già rilasciati dalle strutture sanitarie ovvero dagli esercenti le professioni sanitarie che effettuano la vaccinazione.

ART. 15 (Sanzioni)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16 (Disposizioni di coordinamento)

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17 (Entrata in vigore)

Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

18/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

